

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 dicembre 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2011, n. 18.

Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2011, n. 19.

Modificazioni alle leggi regionali 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), e 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2011, n. 20.

Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione)..... Pag. 5

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 ottobre 2011, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: "Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)" Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2011, n. 0247/Pres.

LR 11/2011 art. 2, commi 103, 104 e 105: Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del loro definitivo riutilizzo quali centri di aggregazione sociale e culturale..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2011, n. 0253/Pres.

LR 21/2006 art. 11: Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento film fund, assegnato all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission Pag. 11



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2011, n. 18.

Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 16 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), è sostituito dal seguente:

«2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato agli usi di cui all'art. 73, comma 2, lettere *b*), limitatamente agli edifici *ex rurali* non strumentali agli usi originari, *c*), *d*), *d-bis*), *e*), con esclusione di quelli industriali, *f*), *g*), con esclusione di quelli relativi agli esercizi o alle aziende di cui all'art. 90-*bis*, commi 1 e 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), ed *i*) della medesima legge, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG).»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 1-bis

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 24/2009, come modificato dall'art. 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.
Destinazioni d'uso

1. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 74 della legge regionale n. 11/1998, il volume incrementato ai sensi della presente legge ha la stessa destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata dagli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. È consentito il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata dagli interventi di cui alla presente legge, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG.

3. In deroga all'art. 74, comma 4, della legge regionale n. 11/1998, sono ammessi gli interventi di cui alla presente legge riguardanti unità immobiliari con destinazioni d'uso non ammesse dalla disciplina di zona del PRG, purché sia contestualmente mutata la destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata nell'ambito delle destinazioni previste dal PRG per la medesima zona.

4. I mutamenti di destinazione d'uso di cui ai commi 2 e 3 sono soggetti a concessione edilizia ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 11/1998, o di titolo abilitativo in materia di procedimento unico ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera *b-bis*), della medesima legge.»

Art. 3.

Modificazioni all'art. 2

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2009, le parole: «nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG),» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«2. L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato anche attraverso più interventi purché l'incremento complessivo non superi, per ogni unità immobiliare, il 20 per cento del volume esistente all'atto del primo intervento.»

3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2009 è abrogato.

4. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono essere realizzati attraverso una nuova costruzione in ampliamento rispetto al volume esistente.»

Art. 4.

Modificazione all'art. 3

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2009, le parole: «nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG,» sono soppresse.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
Interventi per la riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio

1. Nell'ambito dei piani, dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 11/1998, gli interventi di cui all'art. 3 sono consentiti con aumento fino al 45 per cento del volume esistente.»

Art. 6.

Modificazione all'art. 5

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:


«3. Gli interventi di cui all'art. 2, fatto salvo quanto previsto al comma 1, e all'art. 61, comma 1, lettera *i*), della legge regionale n. 11/1998, nonché quelli di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono realizzati previo rilascio di concessione edilizia o altro titolo abilitativo in materia di procedimento unico comunque denominato.»

Art. 7.

Modificazioni all'art. 6

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2009, dopo le parole: «parzialmente abusive,» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione di quelle per le quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.»

2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2009, dopo le parole: «denuncia di inizio dell'attività» sono aggiunte le seguenti: «, la concessione edilizia.»



3. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla legge regionale n. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari destinate agli usi di cui all'art. 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli edifici *ex* rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e d-bis) della stessa legge regionale n. 11/1998, purché l'intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell'ente pubblico. Nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole, l'ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 11/1998.»

4. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 24/2009, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 su fabbricati che insistono nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati in deroga a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 della legge regionale n. 11/1998, purché sia mantenuta la distanza preesistente dalla strada e fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni.»

Art. 8.

Modificazione all'art. 7

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio dell'attività, della concessione edilizia o di altro titolo abilitativo in materia di procedimento unico comunque denominato, possono imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle disposizioni tecniche di settore e dell'armonizzazione architettonica con il contesto paesistico e con il patrimonio edilizio esistenti.»

Art. 9.

Modificazione all'art. 8

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 24/2009 è sostituito dal seguente:

«1. I Comuni provvedono ad accertare gli standard urbanistici derivanti dall'applicazione della presente legge, nell'ambito della verifica prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.»

Art. 10.

Modificazioni all'art. 11

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 24/2009 è inserita la seguente:

«a-bis) i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4.»

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 24/2009 è aggiunta la seguente:

«d-bis) le caratteristiche degli edifici *ex* rurali non strumentali agli usi originari, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 4.»

Art. 11.

Disposizione transitoria

1. Gli ampliamenti già assentiti dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge concorrono al computo degli ampliamenti assentibili ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 24/2009, come sostituito dall'art. 3, comma 2, della presente legge, fino al raggiungimento del 20 per cento del volume esistente all'atto del primo intervento.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 1° agosto 2011

ROLLANDIN

(*Omissis*)

11R0502

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2011, n. 19.

Modificazioni alle leggi regionali 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), e 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 16 agosto 2011*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 2001, N. 17

Art. 1.


Inserimento dell'art. 2-bis

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.»



Art. 2.

Inserimento dell'art. 2-ter

1. Dopo l'art. 2-bis della legge regionale n. 17/2001, introdotto dall'art. 1, è inserito il seguente:

«Art. 2-ter.

Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.»

Art. 3.

Modificazioni all'art. 3

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2001 è sostituita dalla seguente:

«*b)* laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza;»

2. Alla lettera *e)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2001, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis».

3. Alla lettera *f)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2001 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, accertata con le modalità di cui all'art. 5».

Art. 4.

Modificazione all'art. 6

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'art. 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.»

Art. 5.

Modificazioni all'art. 7

1. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2001, le parole: «su atti della» sono sostituite dalle seguenti: «sulla».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2001 è inserito il seguente:

«1-bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi.»

3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2001 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale.»

4. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2001, dopo le parole: «o incompatibilità,» sono inserite le seguenti: «d'ufficio o».

Art. 6.

Modificazioni all'art. 9

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2001, dopo le parole: «cinque anni» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dalla data dell'elezione.»

2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2001, le parole: «dopo il rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi dalla data dell'elezione.»

3. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2001 è sostituito dal seguente:

«4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato.»

Art. 7.

Modificazione all'art. 10

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2001, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali.»

Art. 8.

Inserimento dell'art. 10-bis

1. Alla fine del capo I della legge regionale n. 17/2001, dopo l'art. 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

Aspettativa e regime contributivo

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.

2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'art. 10 è incrementato del 25 per cento.»

Art. 9.

Modificazioni all'art. 11

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 17/2001, le parole: «e concessionari» sono sostituite dalle seguenti: «, concessionari e gestori».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 17/2001, è inserito il seguente:

«1-bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato.»

Art. 10.

Modificazione all'art. 15

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 17/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica.»



Art. 11.

Modificazione all'art. 17

1. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 17/2001, la parola: «proposta» è sostituita dalla seguente: «richiesta».

Art. 12.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge regionale n. 17/2001, inserito dall'art. 8, si applicano a decorrere dall'inizio del mandato del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Abrogazione

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2001 è abrogata.

Art. 14.

Disposizione finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10-bis della legge regionale n. 17/2001, inserito dall'art. 8, e dell'art. 12 della presente legge, valutati, rispettivamente, in annui € 31.000 e in € 152.000, gravano e trovano copertura sul bilancio del Consiglio regionale.

Capo II

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 22

Art. 15.

Modificazione all'art. 68

1. Al comma 6 dell'art. 68 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), le parole: «ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge n. 300/1970» e le parole: «e di previdenza secondo la normativa vigente» sono soppresse.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 1° agosto 2011

ROLLANDIN

(Omissis)

11R0503

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2011, n. 20.

Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 16 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 40-bis

1. Dopo l'art. 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è inserito il seguente:

«Art. 40-bis

Trasferimento di beni immobili

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 40, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può individuare i beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione a destinazione sanitaria e sociosanitaria da trasferire in proprietà all'Azienda USL, anche in più soluzioni.

2. I beni di cui al comma 1, con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi, sono trasferiti a titolo gratuito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Ai fini contabili, il valore dei beni trasferiti è quello risultante dal conto del patrimonio della Regione.

3. L'Azienda USL, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse diretto e indiretto della collettività ed è tenuta a favorire la massima valorizzazione funzionale del medesimo. L'Azienda USL può alienare il patrimonio immobiliare acquisito ai sensi del comma 1, previa autorizzazione della Giunta regionale.

4. Gli interventi sui beni di cui al comma 1, programmati o in corso alla data del trasferimento, sono conclusi dalla Regione o per il suo tramite.

5. Ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421), gli atti di trasferimento di cui al comma 1 sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali e costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.»

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. I beni immobili con destinazione sanitaria e socio-sanitaria, e relative pertinenze, la cui acquisizione al patrimonio immobiliare disponibile della Regione sia prevista da accordi di programma già sottoscritti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti dall'ente pubblico proprietario direttamente all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, rilevando ai fini contabili il valore del bene trasferito iscritto al conto del patrimonio dell'ente cedente.



2. Ai beni trasferiti ai sensi del comma 1, si applica l'art. 40-bis, commi 3 e 5, della legge regionale n. 5/2000, introdotto dall'art. 1.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 1° agosto 2011

ROLLANDIN

(Omissis)

11R0504

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 ottobre 2011, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: "Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".

(Pubblicato nel Supplemento n. 40 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 6 ottobre 2011)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-2657 del 3 ottobre 2011;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)».

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), definisce:

a) le categorie dei beneficiari del fondo sociale;

b) le modalità di ripartizione e di funzionamento del fondo sociale.

Art. 2.

Beneficiari del fondo sociale

1. Possono accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 3/2010, che presentano all'ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo. A tal fine, gli enti gestori sono tenuti a informare tempestivamente gli assegnatari in condizione di morosità della possibilità di accedere al fondo sociale e delle relative modalità di accesso.

2. L'attribuzione dei contributi del fondo sociale viene disposta d'ufficio dall'ente gestore degli alloggi.

3. Il contributo è riconosciuto all'assegnatario sotto forma di riduzione della morosità incolpevole.

Art. 3.

Modalità di ripartizione e di funzionamento del fondo sociale

1. La disponibilità annua del fondo è ripartita dalla Struttura regionale competente in misura proporzionale all'ammontare della morosità incolpevole.

2. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, gli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicano alla Struttura regionale competente, entro il 15 giugno di ogni anno, l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari nell'anno precedente.

3. La Struttura regionale competente provvede, sulla base delle risorse disponibili, all'erogazione a favore degli enti gestori delle somme loro spettanti.

4. Le modalità di ripartizione e di funzionamento del fondo sociale si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Revoca della concessione del contributo

1. È fatto obbligo al beneficiario del contributo del fondo sociale di comunicare all'ente gestore, entro trenta giorni dal suo verificarsi, la cessazione delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo stesso.

2. L'ente gestore deve revocare in qualsiasi momento al beneficiario il contributo, quando accerti l'insussistenza dei requisiti che ne hanno determinato la concessione. In tali casi l'ente gestore competente deve procedere al recupero del contributo corrisposto per tutto il periodo per il quale è stata accertata la mancanza dei requisiti, maggiorato degli interessi legali. Tale contributo deve essere restituito alla Regione e al comune, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di legge di cui si dà attuazione e il presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 3/2010, novanta giorni dopo la pubblicazione del regolamento sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 4 ottobre 2011

COTA

11R0553



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2011, n. 0247/Pres.

LR 11/2011 art. 2, commi 103, 104 e 105: Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del loro definitivo riutilizzo quali centri di aggregazione sociale e culturale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2011)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi 103, 104 e 105, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), che prevede la concessione di contributi a favore di enti pubblici e/o privati senza finalità di lucro per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del loro definitivo riutilizzo quali centri di aggregazione sociale e culturale;

Considerato che il comma 104 del citato art. 2 demanda al regolamento la definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1955 di data 21 ottobre 2011 con la quale è approvato lo schema di «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2, commi 103, 104 e 105, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del loro definitivo riutilizzo quali centri di aggregazione sociale e culturale»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2, commi 103, 104 e 105, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del loro definitivo riutilizzo quali centri di aggregazione sociale e culturale», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2, commi 103, 104 e 105, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del loro definitivo riutilizzo quali centri di aggregazione sociale e culturale.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2, commi 103, 104 e 105, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del loro definitivo riutilizzo quali centri di aggregazione sociale e culturale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) enti privati senza scopo di lucro: enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) riconosciuti dalla legge;

b) interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione: interventi ricadenti nelle definizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

c) centri di aggregazione sociale e culturale: strutture destinate ad essere sedi di incontro per la vita comunitaria, anche attraverso attività di tipo ricreativo e ludico, nonché sedi per attività di tipo culturale;

d) zone montane: il territorio classificato montano ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia);

e) spesa ammissibile: il costo dell'intervento oggetto della domanda di contributo, determinato in via definitiva con il provvedimento regionale di concessione del contributo e assunto come base per la determinazione del contributo medesimo.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti


1. I beneficiari del contributo sono gli enti pubblici e gli enti privati senza scopo di lucro di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

2. L'intervento oggetto di contributo interessa una struttura, già utilizzata come latteria, che è stata trasformata in centro di aggregazione sociale e culturale o che lo sarà al termine dei lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione per i quali è presentata la domanda di contributo.

3. La struttura di cui al comma 2 può consistere anche in edificio o in una porzione di edificio non più utilizzati per finalità produttive da latterie che continuano ad operare in altri edifici o altre porzioni del medesimo edificio e, pertanto, dismessi ai fini della attività produttiva in essere.

4. L'intervento di cui al comma 2 è localizzato in una delle zone montane della Regione.

5. I beneficiari sono proprietari della struttura o ne hanno disponibilità, per un periodo superiore a quello del vincolo di destinazione di cui all'art. 15, a titolo di usufrutto, locazione o comodato.



Art. 4.
Iniziativa finanziabili

1. È finanziabile il solo intervento di completamento di lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione per la finalità prevista dall'art. 2, comma 103, della legge regionale n. 11/2011.

2. L'intervento oggetto di domanda può essere in corso di realizzazione, ovvero costituire nuovo intervento a completamento di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione già eseguiti. In tale ultimo caso è necessario fornire la principale documentazione amministrativa e tecnica relativa agli interventi già eseguiti.

Art. 5.
Spese ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati successivamente alla presentazione della domanda.

2. Sono ammissibili le spese per i lavori relativi all'intervento di cui all'art. 4.

3. Le spese tecniche, generali e di collaudo di cui all'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili nella misura massima del 12% del costo sostenuto per i lavori. Le spese sostenute prima della presentazione della domanda, in quanto necessarie per la predisposizione della documentazione allegata alla domanda medesima, sono ammissibili.

4. L'IVA è ammissibile solo se e in quanto definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Art. 6.
Spese non ammissibili e divieto di cumulo

1. Non sono ammissibili le spese per lavori o per prestazioni professionali eseguiti da persone fisiche e giuridiche che abbiano un rapporto giuridico, a qualunque titolo instaurato, con l'ente beneficiario o con amministratori e soci del medesimo ente, rilevante ai fini della concessione del contributo. Parimenti, non sono ammissibili le spese per lavori e per prestazioni professionali eseguiti da coniugi, parenti e affini sino al secondo grado degli amministratori e soci dell'ente beneficiario.

2. Non sono ammissibili le spese derivanti da contratti dei soggetti tenuti ad osservare le norme recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), stipulati a seguito di procedure di affidamento non conformi a quanto previsto dal citato decreto legislativo.

3. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario per il medesimo intervento. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo.

Art. 7.
Limiti di spesa

1. La spesa ammissibile massima è di € 80.000,00.

2. Non sono ammesse a contributo domande che prevedono una spesa inferiore ad € 40.000,00.

Art. 8.
Ammontare del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile.

2. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'art. 11, comma 2.

3. Nel caso che una domanda di contributo non risulti finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e sempre che il contributo non sia inferiore al 50 per cento della spesa ammissibile.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, la struttura competente agisce nei modi e nei termini di cui all'art. 11, comma 6.

5. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 3 può essere integrato, sino al raggiungimento del 100 per cento della spesa ammissibile, con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9.
Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna, via Sabbadini 31, Udine (c.a.p. 33100), entro e non oltre le ore 16 del giorno 23 novembre 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 104 della legge regionale n. 11/2001, e a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento.

2. La domanda può essere trasmessa, entro il termine di cui al precedente comma 1, a mezzo raccomandata. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A) del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente. Alla domanda è allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore per l'autenticità della firma, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riguardante gli enti privati, sia per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione, pena la non ammissibilità della domanda:

a) progetto dell'intervento:

1) per enti pubblici: progetto preliminare, oppure studio di fattibilità previsto dall'art. 56, comma 6-ter della legge regionale n. 14/2002;

2) per enti privati:

2.1) progetto;

2.2) copia dei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori, oppure copia dei relativi atti e richieste presentati al Comune alla data della domanda di contributo;

2.3) computo metrico estimativo dei lavori previsti a firma del progettista, redatto in base al prezzario regionale in vigore o ad altre fonti di informazione sui prezzi indicate dall'art. 26 del «Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;

b) dichiarazione, per l'ente pubblico, da parte del responsabile unico del procedimento o, per l'ente privato, da parte del progettista, di conformità dell'intervento alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici;

c) documentazione relativa alla proprietà della struttura o alla disponibilità della stessa da parte del beneficiario, secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 5;

d) relazione descrittiva del centro di aggregazione sociale e culturale cui è funzionale l'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B) del presente regolamento;


e) per i soli enti pubblici: autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo, deliberata dall'organo competente;

f) per i soli enti privati:

1) atto costitutivo e statuto dell'ente;

2) autorizzazione della spesa e autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo, deliberate dal competente organo statutario.

5. Nel caso in cui i lavori siano in corso di realizzazione, alla domanda sono altresì allegati, pena la non ammissibilità della domanda,



apposita relazione tecnica con documentazione fotografica - riprese interne ed esterne - dello stato di fatto dell'immobile, elaborati grafici di progetto e apposito computo metrico estimativo dettagliato sulla base di singole voci unitarie con riferimento al comma 4, lettera a), numero 2.3), riferiti all'intervento oggetto di contributo e da eseguirsi successivamente alla presentazione della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1.

6. La documentazione a corredo della domanda di contributo di cui ai commi 4 e 5 è presentata in originale o in copia autentica. Per l'autenticazione si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 10.

Termini e comunicazione di avvio del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è fissato in centoventi giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 9, comma 1.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione ed erogazione del contributo è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione di cui all'art. 14.

3. I suddetti termini sono prolungati o sospesi secondo quanto previsto dalla legge.

4. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 11.

Procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000.

2. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, il quale, contestualmente, provvede alla prenotazione delle risorse sul bilancio regionale. Il decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Con il decreto del Direttore centrale di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma 103, della legge regionale n. 11/2011 e del presente regolamento, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di selezione definiti dal successivo art. 12.

4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato a seguito dell'acquisizione della documentazione relativa a:

a) per gli enti locali, inclusione dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici;

b) per gli altri enti pubblici e per gli enti privati, inclusione dell'intervento negli eventuali atti di programmazione delle attività e della spesa previsti dallo statuto od ordinamento dell'ente;

c) per gli enti pubblici, il Codice Unico di Progetto (CUP).

6. La documentazione di cui al comma 5 è richiesta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna con la comunicazione, ai destinatari del provvedimento, del decreto di approvazione della graduatoria. Il termine entro cui i beneficiari devono presentare la suddetta documentazione è fissato in trenta giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva la concessione di proroga su istanza motivata.

Art. 12.

Criteri di selezione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 2, comma 103, della legge regionale n. 11/2011 e dal presente regolamento.

2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata attribuendo alle stesse il seguente punteggio:

CRITERIO		PUNTI
N.	Descrizione	
1	Intervento che ha come finalità anche la documentazione sull'attività casearia a fini storici e didattici.	30
2	Intervento localizzato in zona omogenea A o zone alla stessa assimilata in cui sono presenti caratteri architettonici e tipologici della stessa zona A del piano urbanistico generale comunale ed in cui è previsto il controllo della qualità edilizia attraverso l'osservanza di un abaco di elementi architettonici ovvero di norme tipologiche diversamente individuate.	20
3	Interventi su immobili di pregio storico, culturale e architettonico (immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004).	20
4	Intervento che riguarda un centro in grado di integrare le attività di altre strutture sociali e culturali presenti nel territorio dello stesso Comune.	15
5	Intervento localizzato in un Comune interessato all'attuazione dell'attività 4.2.a ("Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente"), linee di intervento 2 e 5 del POR FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione: - linea 2: decreti del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2824 del 4 novembre 2010 e n. 79 del 24 gennaio 2011 (B.U.R. n. 46 del 17/11/2010 e B.U.R. n. 5 del 02/02/2011); - linea 5: decreti del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 3133 del 6 dicembre 2010 e n. 971 del 10 maggio 2011 (B.U.R. n. 50 del 15/12/2010 e B.U.R. n. 21 del 25/05/2011).	10
6	Intervento localizzato in un Comune o centro abitato classificato in zona di svantaggio socio-economico C dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000.	5
Punteggio massimo		100

3. Per la formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, è data priorità alla domanda che ha ricevuto punti con il criterio n. 3. In caso di ulteriore parità, la priorità è determinata considerando la domanda che ha ricevuto punti con il criterio n. 1; quindi, operando il sorteggio in seduta precedentemente comunicata ai presentatori delle domande alle quali sia stato attribuito pari punteggio, i quali possono assistere alla procedura anche a mezzo di persone a ciò delegate.

4. Il sorteggio di cui al comma 3 è effettuato dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, coadiuvato da due dipendenti del Servizio, uno dei quali provvede alla verbalizzazione delle operazioni.

Art. 13.

Conclusione dell'intervento finanziato

1. L'intervento deve essere concluso entro tre anni dalla data del decreto di concessione del contributo.

2. La data di conclusione dell'intervento è tempestivamente comunicata dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, o rideterminato ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 14/2002, su motivata istanza del beneficiario.

Art. 14.


Modalità di liquidazione ed erogazione del contributo

1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel modo seguente:

a) per enti pubblici: in un'unica soluzione a presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione, corredata della rendicontazione della spesa sostenuta;

b) per enti privati:

1) anticipazione del 50 per cento del contributo, su domanda subordinatamente alla prestazione a favore della Regione di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria di importo pari all'anticipazione, maggiorato degli eventuali interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, che preveda le clausole dell'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e del pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta da parte della Regione;



2) saldo a presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione, corredata della rendicontazione della spesa sostenuta.

2. Lo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera b), numero 1) è disposta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna dopo l'avvenuta esecuzione del provvedimento di saldo.

Art. 15.
Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del provvedimento di saldo del contributo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere l'immobile per il suddetto periodo, sia i beni, i quali devono essere utilizzati per le finalità del contributo.

2. Il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.

3. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.

4. Il beneficiario ha l'obbligo di esporre sul luogo del cantiere un cartello con i seguenti elementi informativi: stemma della Regione con la dicitura «Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia»; legge regionale che ha autorizzato il contributo; l'importo del contributo.

5. Il beneficiario è tenuto a fornire con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni ad esso richieste sull'avanzamento dell'intervento.

6. Il beneficiario è tenuto a seguire la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16.
Variazioni all'intervento

1. Le varianti all'intervento devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, alla quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica relativa alla variante e da una relazione illustrativa della variante stessa.

2. Non sono soggette ad autorizzazione le varianti agli interventi degli enti pubblici, fermi restando la conformità delle varianti rispetto alla descrizione del centro di aggregazione sociale e culturale di cui all'art. 9, comma 4, lettera d) e l'edificio, o porzione dell'edificio, oggetto dell'intervento.

3. Non sono soggette ad autorizzazione le varianti degli enti privati che comportano modifiche del quadro economico dell'intervento pari o inferiori al 10 per cento della singola voce di spesa, fermo restando i prezzi unitari del computo metrico estimativo.

4. Le varianti non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

Art. 17.
Rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta entro sei mesi dalla data di conclusione dell'intervento, secondo le modalità dettate dalla legge regionale n. 7/2000:

a) ente pubblico, dichiarazione e documentazione prevista dall'art. 42, commi 1 e 2, della suddetta legge regionale;

b) ente privato, documentazione prevista dall'art. 41, commi 1 e 2, della suddetta legge regionale.

2. L'ente privato allega alla rendicontazione il certificato di agibilità.

3. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario.

Art. 18.

Documentazione giustificativa della spesa

1. Ai fini della rendicontazione di cui all'art. 17 la spesa dell'ente privato è documentata dalle fatture quietanzate o da documentazione fiscalmente valida di pari valore probatorio, prodotte in originale o in copia non autenticata nella forma prevista dall'art. 41, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

2. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al beneficiario e dimostrare:

a) l'attinenza della spesa con l'intervento finanziato. A tal fine si richiede che le fatture riportino nell'oggetto la denominazione dell'intervento finanziato e l'indirizzo del cantiere;

b) l'avvenuto pagamento. A tal fine si richiede che il pagamento avvenga esclusivamente con bonifico bancario, ricevuta bancaria, versamento su conto corrente postale o vaglia postale. Nella causale del pagamento, il beneficiario deve indicare gli estremi della fattura o di altra documentazione di pari valore probatorio.

3. Oltre alla documentazione di spesa di cui ai commi precedenti, il beneficiario può presentare altro tipo di documentazione atta a dimostrare la spesa sostenuta e la sua attinenza con l'intervento oggetto di contributo.

4. È facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere al beneficiario ogni documentazione ritenuta necessaria per accertare la conformità tra la spesa sostenuta e l'intervento finanziato.

Art. 19.

Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato conseguimento della finalità del contributo;

c) cumulo del contributo ai sensi dell'art. 6, comma 3;

d) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 15;

e) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;

f) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.

2. A condizione che sia stata conseguita la finalità del contributo, la difformità dell'intervento realizzato rispetto a quello finanziato comporta la non ammissibilità delle spese sostenute per i lavori eseguiti in maniera non conforme e la conseguente riduzione del contributo.

3. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II della legge regionale n. 7/2000.

Art. 20.

Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ricorrendo le circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 21.


Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 22.

Rinvio a norme

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato.



2. In particolare, per quanto riguarda il procedimento contributivo, compresi l'erogazione delle risorse e gli obblighi successivi al saldo del contributo, si fa rinvio alle seguenti leggi regionali e ai rispettivi regolamenti attuativi:

a) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

b) legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

c) legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

d) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

3. Per quanto non previsto dalla normativa regionale di cui al comma 2, si fa rinvio alla pertinente normativa statale.

4. Il rinvio a norme contenute nel presente regolamento è da intendersi come effettuato al testo vigente delle medesime.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(*Omissis*).

11R0567

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2011, n. **0253/Pres.**

LR 21/2006 art. 11: Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento film fund, assegnato all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2011*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 e successive modificazioni, concernente «Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia»;

Visto l'art. 10 della richiamata legge regionale n. 21/2006 che, al fine di valorizzare il patrimonio di risorse naturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia e di attrarre nel territorio iniziative imprenditoriali di produzione audiovisiva che favoriscano l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, prevede che la Regione sostenga la realizzazione di film che valorizzino il territorio regionale;

Visto altresì il comma 4 dell'art. 10 della richiamata legge regionale n. 21/2006 che stabilisce che, con regolamento regionale, sono disciplinate modalità e criteri per la concessione e per l'erogazione dei relativi finanziamenti regionali assegnati, a norma del comma 2 dell'art. 10 della più volte citata legge regionale n. 21/2006, all'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission con un apposito stanziamento denominato Film Fund;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento Film Fund, assegnato all'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia)»;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2011, n. 1787;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento Film Fund, assegnato all'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento Film Fund, assegnato all'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce e disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento Film Fund, assegnato all'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia).

2. I contributi concessi attraverso il Film Fund sono finalizzati ad attrarre nel territorio regionale iniziative imprenditoriali di produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono l'occupazione nonché lo sviluppo dell'economia turistica, mediante la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e ambientali del territorio regionale.

Art. 2.

Iniziative finanziabili

1. I contributi sono concessi per la realizzazione sul territorio regionale di film, al fine di promuovere l'afflusso turistico e di consolidare ed accrescere le ricadute economiche.

2. Ai fini del presente regolamento, si considerano film le seguenti opere cinematografiche e televisive:

- a) il lungometraggio;
- b) la fiction, incluso il film di animazione;
- c) il cortometraggio;
- d) il documentario;



e) il video musicale.

3. Sono escluse dal contributo le opere a carattere pubblicitario, pornografico, discriminatorio o che fanno apologia di violenza, nonché i programmi che promuovono un'istituzione o le sue attività.

Art. 3.

Intensità del contributo e spese ammissibili

1. Il contributo per le opere di cui all'art. 2 è concesso nella misura massima di:

- a) 5.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo da 5 a 14 giorni;
- b) 20.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo da 15 a 24 giorni;
- c) 70.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo da 25 a 34 giorni;
- d) 150.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo di oltre 35 giorni.

2. Il contributo è a sostegno dei costi sostenuti dai soggetti di cui all'art. 4 per la prestazione di servizi ed è riferito alle seguenti spese, sostenute nel territorio regionale:

- a) spese di soggiorno, compresi vitto e alloggio della troupe;
- b) noleggio di attrezzature e materiale tecnico, compresi mezzi di produzione;
- c) spese per servizi di audio, video, luci;
- d) ogni altra spesa, diversa da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che, riferita alle opere cinematografiche e televisive di cui all'art. 2, comma 2, attiene, a titolo esemplificativo, a: noleggio materiale di scena, noleggio costumi, acquisto materiale scenografico, affitto uffici o, attrezzatura, sartoria, ricovero mezzi, costi per permessi ed autorizzazioni, affitto location o studi di posa, assicurazioni, catering, carburante, spese di viaggio;
- e) spese di promozione delle opere realizzate in regione.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono accedere al contributo di cui all'art. 3:

- a) le imprese di produzione cinematografica e televisiva;
- b) soggetti pubblici operanti nel settore cinematografico e televisivo.

Art. 5.

Regime di aiuto

1. Qualora i beneficiari siano imprese, i contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato di aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie I n. 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 6.

Cumulabilità dei contributi

1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, i contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, quando tale cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'eszensione per categoria o in una decisione della Commissione.

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, i contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, se non diversamente stabilito.

Art. 7.

Divieto generale di contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

Art. 8.

Modalità di presentazione delle domande

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, i soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda di contributo all'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission, avvalendosi di apposito modulo proposto dall'Associazione medesima, approvato con decreto del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione, sul sito dell'Associazione e sul sito istituzionale della Regione.

2. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere inoltrata a mezzo raccomandata a.r. almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle riprese di cui all'art. 2; fa fede la data di spedizione.

3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 4, è corredata dalla seguente documentazione, anche su supporto informatico:

- a) relazione illustrativa delle opere cinematografiche e televisive realizzate negli ultimi tre anni;
- b) soggetto e sceneggiatura dell'opera le cui riprese sono oggetto di contributo;
- c) curriculum professionale del regista e degli interpreti principali;
- d) accordo di distribuzione o di messa in onda dell'opera, ove esistente;
- e) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

4. Oltre alla documentazione prevista al comma 3, l'impresa allega la visura camerale o, nel caso di impresa avente sede all'estero, documento equipollente, recante i dati identificativi della stessa, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

5. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) allegano, oltre la documentazione di cui al comma 3, copia dell'atto costitutivo e dello statuto o altro documento equipollente ai sensi della vigente legislazione.

Art. 9.

Valutazione delle opere ammissibili a contributo

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000.

2. La selezione delle opere ammissibili è effettuata dal Comitato tecnico di cui all'art. 10, mediante valutazione comparata da effettuarsi ogni 120 giorni, nell'ambito della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:

- a) pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale: da 1 a 5 punti;
- b) originalità e carattere innovativo: da 1 a 10 punti;
- c) efficacia: da 1 a 3 punti;
- d) fattibilità: da 1 a 10 punti;
- e) qualità del soggetto, della sceneggiatura e di ogni altra caratteristica dell'opera in quanto volti a promuovere l'immagine della Regione Friuli-Venezia Giulia in Italia e all'estero: da 1 a 10 punti;
- f) ricadute economiche sul territorio regionale anche in termini di incentivazione dei flussi turistici e di occupazione delle maestranze locali: da 1 a 5 punti.



3. Il punteggio complessivo per accedere al contributo deve essere almeno pari a 22 punti.

4. L'intensità del contributo è stabilita in conformità a quanto previsto dall'allegato «A».

Art. 10.
Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico di valutazione delle opere, è nominato con decreto del Direttore centrale attività produttive ed è composto da:

- a) il direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale, con funzioni di Presidente;
- b) il direttore dell'Ufficio stampa della Regione;
- c) un funzionario del Servizio sviluppo sistema turistico regionale che svolge anche le funzioni di segretario.

2. Al Comitato tecnico può partecipare il presidente dell'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission, quale componente esterno con funzioni consultive.

Art. 11.
Modalità di assegnazione, di concessione e di erogazione dei contributi

1. Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto con il quale il direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale approva la graduatoria, l'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission pubblica sul proprio sito l'esito della valutazione e la graduatoria e comunica ai soggetti beneficiari del contributo:

a) l'ammissione al contributo nella misura massima prevista dai parametri di cui all'art. 3, applicando le percentuali di cui all'allegato A;

b) i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.

2. L'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission concede i contributi in base alla valutazione di cui all'art. 9 e sulla base della documentazione prevista dall'art. 8.

3. Al ricevimento dell'accettazione da parte del beneficiario, i contributi sono erogati dall'Associazione con le seguenti modalità:

a) 50 per cento a seguito dell'approvazione della rendicontazione della spesa di cui all'art. 12;

b) 50 per cento dopo l'uscita in sala o la messa in onda dell'opera, nel rispetto del termine di cui all'art. 13, comma 1, lettera d).

4. L'erogazione del 50 per cento del contributo di cui al comma 3, lettera b) è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'uscita in sala o la messa in onda dell'opera, nel rispetto del termine di cui all'art. 13, comma 1, lettera d).

5. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore al contributo concesso, l'importo del contributo è ridotto secondo quanto stabilito all'art. 12, comma 2.

6. Sono ammesse compensazioni tra diverse voci di spesa entro il limite del 20 per cento della spesa complessiva, purché rimangano inalterati i contenuti dell'opera o dell'iniziativa e il totale della spesa ammessa a contributo.

Art. 12.
Rendicontazione della spesa ammessa a contributo

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, entro 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di realizzazione dell'opera di cui all'art. 2, il beneficiario presenta all'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission, la documentazione prevista dagli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 7/2000.

2. L'ammontare delle spese rendicontate deve essere almeno pari al 150 per cento del contributo. In difetto il contributo è proporzionalmente ridotto. Le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3, comma 2 devono essere sostenute nel territorio regionale.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine.

4. La mancata rendicontazione nei termini stabiliti o prorogati e la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 11, comma 4, comportano la revoca del contributo.

Art. 13.
Obblighi del beneficiario

1. Nella realizzazione dell'opera, è fatto obbligo al beneficiario, pena la revoca del contributo, di rispettare le seguenti condizioni:

a) inizio delle riprese cinematografiche e televisive nel territorio regionale entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene richiesto il contributo, dandone preventiva comunicazione all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission;

b) effettuazione di riprese nel territorio regionale pari almeno al 50 per cento delle riprese totali dell'opera montata;

c) in deroga a quanto previsto alla lettera b), per le produzioni che effettuano riprese nel territorio regionale per un periodo inferiore ai 25 giorni e per le opere seriali con più di due puntate, l'effettuazione delle riprese deve essere pari almeno al 10 per cento del totale delle riprese dell'opera montata;

d) uscita in sala o messa in onda dell'opera entro il termine del 31 dicembre di due anni successivi all'anno di concessione del contributo, attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

e) impiego di maestranze residenti in Friuli-Venezia Giulia per tutta la durata delle riprese sul territorio regionale e per almeno il 20 per cento del totale dei componenti la troupe, attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2. È fatto inoltre obbligo al beneficiario:

a) comunicare all'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission, anche via email, prima dell'inizio delle riprese, la percentuale delle maestranze residenti in regione che compone la troupe;

b) organizzare, durante le riprese, una conferenza stampa che prevede la presenza del regista, degli interpreti principali, dell'Assessore regionale alle attività produttive e del Presidente dell'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission o loro delegati, nonché dei rappresentanti dei media, senza esclusione alcuna;

c) concedere a titolo gratuito all'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission i diritti di utilizzo di almeno cinque foto di scena scelte dall'Associazione stessa, nonché il permesso per un operatore delegato dall'Associazione alla realizzazione di foto di scena e di riprese nel retro palcoscenico («backstage»), durante almeno tre giornate di riprese a scelta dell'Associazione;

d) depositare, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 21/2006, entro un anno dalla presentazione al pubblico dell'opera, una copia della medesima su supporto digitale presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per quest'ultima, senza scopi commerciali;


e) autorizzare la presenza sul set di un rappresentante dell'Associazione in tempi e modi concordati;

f) organizzare la proiezione dell'opera nel territorio regionale con la presenza del regista, e di almeno uno degli interpreti principali, anche in caso di precedente partecipazione dell'opera a festival cinematografici nazionali e internazionali, coinvolgendo l'Associazione nelle conferenze stampa di presentazione dell'opera a festival cinematografici nazionali e internazionali;

g) riportare in tutti i materiali pubblicitari e di comunicazione e in ogni altro materiale di divulgazione dell'opera cinematografica e televisiva la dicitura «In collaborazione con Friuli-Venezia Giulia Film Commission», i ringraziamenti alla Regione Friuli-Venezia Giulia e il logo di promozione turistica della Regione medesima;

h) riportare la dicitura: «In collaborazione con Friuli-Venezia Giulia Film Commission» nei titoli di testa delle opere cinematografiche, per le riprese effettuate nel territorio regionale per un periodo superiore a 15 giorni;

i) riportare i primi ringraziamenti con la dicitura: «alla Regione Friuli-Venezia Giulia e a Friuli-Venezia Giulia Film Commission», oltre il logo di promozione turistica della Regione e quello dell'Associazione, nei titoli di coda di tutte le opere cinematografiche e televisive e di ogni singola puntata delle opere seriali.



3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 2 comporta la revoca del contributo qualora il beneficiario, decorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito ricevuto dall'Associazione non abbia provveduto all'adempimento degli stessi.

4. La verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dall'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Art. 14.
Controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione, per il tramite dell'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione al contributo erogato, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'opera e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 15.
Revoca e sospensioni

1. Fermo quanto stabilito all'art. 13, il contributo è revocato qualora il beneficiario realizza un'opera difforme da quella ammessa a contributo.

2. Le sospensioni delle erogazioni e la restituzione dei contributi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 16.
Norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 261 (Regolamento concernente modalità e criteri di assegnazione all'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission dello stanziamento denominato Film Fund, a sostegno della realizzazione di opere audiovisive dirette alla valorizzazione del territorio del Friuli-Venezia Giulia, e di finanziamenti per lo svolgimento dell'attività istituzionale, a norma dell'art. 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n.21).

Art. 17.
Rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.
Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 261 è abrogato.

Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 9 del Regolamento)


INTENSITA' DEL CONTRIBUTO

punteggio complessivo		percentuale di intensità contributiva da applicare ai massimali previsti dall'art. 3 comma 1 del Regolamento
da	a	
22	27	70%
28	32	80%
33	37	90%
38	43	100%

Visto: Il presidente: TONDO

11R0568

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € **297,46**
- semestrale € **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € **85,71**
- semestrale € **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 1 2 0 3 *

€ 1,00

